

4.2.2. I vari tipi di magistero ecclesiastico

232. Nei canoni introduttivi del libro III si trovano alcune disposizioni che, ricalcando spesso molto da vicino la dottrina della *Lumen gentium*, n. 25, propongono una sintesi sui soggetti e l'oggetto del magistero ecclesiastico¹. Sulla base di questi testi è possibile elaborare una tipologia del magistero.

La prima classificazione del magistero riguarda il grado di certezza – e perciò di obbligatorietà – delle dottrine insegnate. Da un lato, ci sono dottrine infallibilmente proposte, ossia col grado massimo di certezza, definitività (irreformabilità) ed obbligatorietà (a queste si riferiscono i cc. 749-751); e, dall'altro, ci sono dottrine magisteriali che non raggiungono quel massimo grado di autorità (cfr. cc. 752 e 753). Si distingue così abitualmente tra *magistero infallibile* e *magistero meramente autentico* (perché ovviamente il magistero infallibile è massimamente autentico – termine qui preso nel senso di autoritativo –, in modo che, anziché di “magistero autentico”, è più esatto parlare di magistero meramente autentico oppure di magistero non infallibile).

All'interno poi del magistero non infallibile esiste una gradazione di certezza e conseguente doverosità delle diverse dottrine proposte. Il CIC non rende esplicita questa gradazione, ma essa è indubbiamente dichiarata dalla *Lumen gentium*, n. 25a, nell'espone le diverse modalità del magistero del Romano Pontefice². Nell'ambito del magistero non infallibile coesistono insegnamenti molto vicini a quelli infallibili con altri in cui determinati aspetti possono rivelarsi con il tempo caduchi, essendo in tal caso lo stesso magistero successivo la guida autorevole per accertare tali limiti.

Dal punto di vista del soggetto del magistero (con le conseguenze a ciò inerenti sotto il profilo dell'obbligatorietà e dell'ambito dei fedeli tenuti ad obbedire), si distingue tra il magistero procedente dall'*autorità suprema della Chiesa* – Romano Pontefice (cfr. c. 749 § 1 su quello infallibile; e c. 752 su quello semplicemente autentico)³ e Collegio dei Vescovi riunito in Concilio Ecumenico o disperso per il mondo, sempre insieme al Papa (cfr. c. 749 § 2 su quello infallibile; e c. 752 su quello non infallibile) –; e magistero dei «*Vescovi in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari*» (can. 753, corsivo aggiunto). Quest'ultimo magistero, che non raggiunge mai il grado dell'infalibilità e che si esercita soltanto rispetto a quei fedeli affidati alla cura dei Vescovi di cui si tratti, resta sempre essenzialmente subordinato a quello dell'autorità suprema (lo enuncia lo stesso c. 753 mediante il riferimento alla comunione con il capo del Collegio dei Vescovi e con i membri).

¹ Cfr. cc. 749-754. Così come i cc. sui doveri e diritti dei fedeli, la maggior parte di questi cc. (fanno eccezione i cc. 751 e 754) erano stati preparati in vista della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* (cfr. *Communicationes*, 16, 1984, pp. 97 s.).

² La LG, n. 25a, enuncia come principali criteri per conoscere la mente e la volontà del Romano Pontefice nell'emettere le sue dichiarazioni dottrinali quelli concernenti la natura del documento, la frequenza con cui si ripete una medesima dottrina, e il tenore di ciò che si dichiara.

³ «Il pontefice romano adempie la sua missione universale con l'aiuto degli organismi della Curia romana e in particolare della Congregazione per la dottrina della fede per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale. Ne consegue che i documenti di questa congregazione approvati espressamente dal papa partecipano al magistero ordinario del successore di Pietro» (DonVe, 18). Risulta difficile da comprendere il senso di tale partecipazione, soprattutto se essa implica una molteplicità di soggetti della potestà papale di magistero. Riteniamo invece che, nonostante si tratti di atti emanati formalmente dalla Congregazione e non dal Papa, ciò che attribuisce loro un valore magisteriale è l'approvazione di quest'ultimo con tale intenzione, per cui l'atto magisteriale è sostanzialmente dello stesso Pontefice in virtù della sua potestà di magistero. Di conseguenza, pensiamo che in futuro sarebbe meglio farli apparire come atti papali emanati dopo la preparazione da parte della Congregazione. Del resto, ciò sarebbe consona con l'effettiva importanza magisteriale che spesso possiedono.

Il *magistero delle Conferenze Episcopali* è stato al centro di un dibattito circa la sua natura e portata. Ci si è domandato se tale magistero avesse un valore vincolante di per sé oppure dovesse considerarsi soltanto come un esercizio congiunto del magistero dei singoli Vescovi che vi abbiano preso parte, senza impegnare coloro che non siano intervenuti né tanto meno quelli che siano in disaccordo. Nessuno dubitava sull'effettivo esercizio di un'attività magisteriale da parte delle Conferenze in tutto il mondo. Il dubbio concerneva solo l'attribuzione formale di tali atti alla Conferenza in quanto tale, in modo analogo a come le sono attribuiti i decreti generali di cui al can. 455. La questione peraltro non poteva essere risolta sulla base dell'analisi della natura teologica delle Conferenze nell'ottica della collegialità, giacché implica una determinazione umana d'indole prudenziale analoga a quella del citato can. 455. In effetti, il dubbio è stato sciolto mediante il m.pr. *Apostolos suos* di S. Giovanni Paolo II⁴, il quale ha stabilito che affinché le dichiarazioni delle Conferenze Episcopali «costituiscono magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dei membri vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria dai due terzi dei presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede apostolica» (art. 1). Tale attività magisteriale, tendente ad illuminare unitariamente sotto il profilo dottrinale le questioni d'attualità in ogni Paese, deve naturalmente svolgersi d'accordo con il magistero dell'autorità suprema della Chiesa, e deve porsi sempre nell'ottica propriamente magisteriale, concernente la dimensione dottrinale e morale, senza pronunciarsi su altri aspetti umani per i quali la Gerarchia non è competente.

Una terza classificazione degli atti magisteriali concerne il loro oggetto, che può essere costituito da «tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico *deposito della fede* affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate», le quali sono da credere «per fede divina e cattolica» (cfr. c. 750 § 1, corsivo aggiunto⁵), oppure da tutte quelle cose che «sono richieste per *custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede*» (cfr. c. 750 § 2, corsivo aggiunto), aventi cioè un'intrinseca connessione con la verità rivelata, sia logica (come i preamboli della fede e le conclusioni teologiche) sia storica (come i fatti dogmatici, ad es. quelli riguardanti l'esistenza degli stessi atti magisteriali). Il secondo paragrafo del c. 750 è stato aggiunto dal m.pr. *Ad tuendam fidem* di S. Giovanni Paolo II⁶, ribadendo che vi possono essere insegnamenti definitivi del magistero concernenti tale ambito. Ne consegue che l'oggetto dell'infalibilità non si limita alle verità da credere per fede

⁴ 21 maggio 1998, in AAS, 90 (1998), pp. 641-658.

⁵ Il precedente di questo paragrafo è il c. 1323 § 1 del CIC-1917, fondato a sua volta sul Concilio Vaticano I, cost. dogm. *Dei Filius*, 24 aprile 1870, cap. 3, in Denz.-Hün., 3011.

⁶ 18 maggio 1998, in AAS 90 (1998), pp. 457-461. Mediante questa legge si è voluto colmare la lacuna di entrambi i Codici, nei quali non vi era una norma corrispondente al secondo comma del testo della *Professio fidei* in vigore dal 1989: «Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede e i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo» (9 gennaio 1989, in AAS, 81, 1989, p. 105). Contemporaneamente al m.pr. è stata pubblicata una «Nota *dottrinale* illustrativa della formula conclusiva della *Professio fidei*», della Congregazione per la Dottrina della Fede, 29 giugno 1998, in AAS, 90 (1998), pp. 544-551. Benché questa nota non sia stata approvata dal Romano Pontefice, essa possiede un valore di sussidio autorizzato per la comprensione della *Professio* nonché delle norme introdotte dal motu proprio nei Codici. Sulla problematica relativa al m.pr. *Ad tuendam fidem*, cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Unità e tipologia del magistero nella Chiesa: Rilevanza giuridico-canonica*, Ius Ecclesiae 11 (1999) 427-445; D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo della Chiesa alla luce del m.p. «Ad tuendam fidem»: il can. 750 visto attraverso i Concili vaticani*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2001. Dal punto di vista teologico, per un ampio e profondo studio, che affronta la questione discussa circa il ruolo della fede nell'ambito dell'oggetto indiretto dell'infalibilità, affermandone nettamente la connessione, cfr. L. GAHONA FRAGA, *El objeto indirecto de la infalibilidad en Santo Tomás de Aquino. La Carta Apostólica Ad tuendam fidem a la luz de la teología tradicional*, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo 2004.

divina e cattolica (cfr. c. 750 § 1), a quelle cioè formalmente rivelate, ma si estende ad «enunciati che, anche se non sono contenuti nelle verità di fede, sono ad esse intimamente connessi, così che il carattere definitivo di tali affermazione deriva, in ultima analisi, dalla Rivelazione stessa»⁷, parlandosi perciò di verità virtualmente rivelate. Sempre però, com'è confacente alla stessa natura del magistero, si rimane nella sfera delle verità che riguardano la fede o i costumi (cfr. c. 749), che sono cioè collegate con il deposito della fede. Su materie estranee a tale deposito – d'indole ad es. meramente temporale – il magistero non ha alcuna autorità ricevuta da Cristo. Invece, bisogna ribadire che vi è un magistero in materia morale, il quale, superando ogni dubbio espresso da alcuni nel periodo successivo al Vaticano II, comprende insegnamenti, anche infallibili, circa le norme particolari assolute di morale naturale (formalmente o virtualmente rivelate)⁸. Nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa occorre poi distinguere tra il magistero sociale in senso proprio, concernente la dimensione propriamente dottrinale (d'indole morale) e perciò permanente delle questioni, e l'analisi storica degli avvenimenti concreti, compiuta dai Pastori per discernere le esigenze dell'evangelizzazione in determinate circostanze⁹.

In quarto luogo, dal punto di vista del grado di solennità, si distingue tra *magistero ordinario* e *magistero straordinario* o *solenne*, riservandosi quest'ultima dicitura per le definizioni dette *ex cathedra* del Romano Pontefice nonché per gli insegnamenti del Collegio dei Vescovi radunato in un Concilio Ecumenico. Questa distinzione si applica soprattutto agli insegnamenti definitivi emanati dall'autorità suprema circa ciò che è formalmente rivelato (verità da credere per fede divina e cattolica), i quali possono provenire dal *magistero solenne* del Romano Pontefice (mediante definizioni *ex cathedra*) o del Collegio dei Vescovi radunato in un Concilio Ecumenico, oppure dal *magistero ordinario e universale*, esercitato cioè dal Collegio dei Vescovi quando questi dispersi per il mondo convergono nello stesso insegnamento insieme con il Papa quale loro capo (cfr. c. 750 § 1, in rapporto con il c. 749). Frequentemente si dà per scontato che solo il magistero solenne concernente le verità formalmente rivelate, ossia i dogmi nel senso più stretto, sarebbe definitivo e

⁷ DonVe, 16. Spesso questa distinzione viene formulata mediante le espressioni *de fide credenda* e *de fide tenenda* (cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota dottrinale illustrativa*, cit., n. 7). Sulla stessa distinzione, esplicitata in diversi modi, cfr. CONCILIO VATICANO I, cost. dogm. *Dei Filius*, 24 aprile 1870, cap. 3, in *Denz.-Hün.*, 3011, in relazione alla cost. dogm. *Pastor aeternus*, 18 luglio 1870, cap. 4, in *ibidem*, 3074; LG, 25c; ME, 3.

La *Nota dottrinale illustrativa* sottolinea che non vi è alcuna distinzione tra le due ipotesi sul piano della definitività e considera espressamente possibile «che ad un certo punto dello sviluppo dogmatico, l'intelligenza tanto delle realtà quanto delle parole del deposito della fede possa progredire nella vita della Chiesa e il Magistero giunga a proclamare alcune di queste dottrine anche come dogmi di fede divina e cattolica» (cfr. n. 7). In particolare, e per parlare di una questione che certamente ha influenzato molto l'elaborazione di questo motu proprio, la *Nota* lascia aperta la possibilità di una futura definizione dogmatica come *de fide credenda* riguardo alla dottrina già definitivamente proclamata da S. Giovanni Paolo II circa la riserva dell'ordinazione sacerdotale ai soli uomini (cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. *Ordinatio sacerdotalis*, 22 maggio 1994, in AAS, 86, 1994, pp. 545-548), la cui definitività per ora viene ritenuta dalla stessa *Nota* come *de fide tenenda*, in armonia peraltro con lo stesso testo della lettera apostolica, la quale dice che «questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo» (cfr. *loc. cit.*). In proposito ci sembra che si dovrebbe distinguere meglio tra il rapporto che una dottrina ha con il deposito della fede (in questo caso tale rapporto risulta molto stretto, essendo direttamente in gioco la sostanza di un sacramento) e il grado di solennità dell'atto papale che l'insegna (la solennità di una lettera apostolica è certamente minimale ma, a prescindere dal giudizio di convenienza su tale uso, ciò non muta il tipo di rapporto della dottrina con il deposito della fede).

A queste precisazioni andrebbe unita quella circa «la mutua relazione tra l'ordine della fede e l'ordine della ragione» che la stessa *Nota* ricorda (cfr. *loc. cit.*). L'enciclica *Fides et ratio* di S. Giovanni Paolo II circa i rapporti tra fede e ragione, previene contro ogni indebita separazione tra questi due ordini (14 settembre 1998, n. 48).

⁸ Sul magistero morale, cfr. specialmente DH, n. 14c; S. PAOLO VI, enc. *Humanae vitae* sulla retta ordinazione della procreazione umana, 25 luglio 1968, in AAS, 60 (1968), pp. 481-503, n. 4; DonVe, 16; VS, 4-5 e 113-117; S. GIOVANNI PAOLO II, enc. *Evangelium vitae* sul bene inviolabile della vita umana, 25 marzo 1995, in AAS, 87 (1995), pp. 401-522, nn. 57, 62 e 65, con insegnamenti rispettivamente sull'uccisione di un essere umano innocente in generale, sull'aborto e sull'eutanasia.

⁹ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, enc. *Centesimus annus* nel centenario della “*Rerum novarum*”, 1 maggio 1991, in AAS, 83 (1991), pp. 793-867, n. 3.

infallibile, dimenticando sia l'esistenza delle verità definitive insegnate dal magistero ordinario e universale, sia anche il fatto che la definitività può estendersi a verità solo virtualmente rivelate. Inoltre, per determinare il valore del magistero pontificio o conciliare, più che alla solennità esterna, occorre badare soprattutto alla sostanza dell'atto, al fatto cioè che esso si pronunci su una dottrina in termini inequivocabilmente definitivi, impegnando così in modo massimo l'autorità magisteriale suprema («Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente»: c. 749 § 3). Perciò vi possono essere interventi solenni che non intendono presentarsi come formalmente definitivi, come accade con gli insegnamenti del Concilio Vaticano II (i quali raccolgono però molti insegnamenti precedenti che erano già definitivi), ed invece insegnamenti del Papa che nonostante si presentino sotto una forma ordinaria contengono sostanzialmente un atto definitivo ed infallibile. In questo senso, siccome determinate verità insegnate da sempre dal magistero ordinario e universale possono essere oggetto in alcuni momenti di contestazione più o meno estesa, può risultare opportuno che intervenga il Romano Pontefice per ribadire tali verità impegnando tutta la sua forza magisteriale. Questo intervento è senz'altro dichiarativo di ciò che insegna il magistero ordinario ed universale, ma la stessa dichiarazione comporta un esercizio del magistero pontificio, il quale ha valore definitivo ed infallibile se riunisce le condizioni sostanziali già indicate, anche se estrinsecamente si presenti in una forma ordinaria (fermo restando la convenienza di adoperare in ogni caso una congruente solennità)¹⁰.

Accanto agli atti magisteriali che insegnano in modo definitivo o meno la verità sulla parola rivelata nella sua dimensione universale e permanente, includendo gli aspetti morali, esistono altri atti in cui i Vescovi o l'autorità suprema pronunciano «*un giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime*» (c. 747 § 2, corsivo aggiunto; cfr. GS, 76e, che lo qualifica come giudizio «morale» ed esplicita che può essere anche «su cose che riguardano l'ordine politico»). In questi giudizi vi è un'evidente componente dottrinale, d'indole soprattutto morale, per cui sotto tale profilo si esercita la potestà di magistero¹¹. Se un giudizio non avesse tale fondamento dottrinale non avrebbe più valore ecclesiale, poiché i sacri Pastori sono solo maestri della verità rivelata, non delle scienze umane. Nel contempo, questi pronunciamenti vanno accuratamente calibrati dal punto di vista dei fatti, tenendo conto che spesso le realtà umane concrete (culturali, politiche, sociali, giuridiche, economiche, ecc.) sono assai complesse e difficili da valutare¹². D'altra parte, tali giudizi risultano specialmente

¹⁰ Ecco un esempio di dottrina insegnata in modo espressamente definitivo in un documento pontificio privo di speciali solennità: «al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa» (cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. *Ordinatio sacerdotalis*, cit.).

¹¹ Si può discutere se sia o meno pertinente parlare in questi casi di magistero in senso proprio: ciò che conta a nostro avviso è che si tratta comunque di una vera potestà d'ambito docente, integrante il *munus docendi* gerarchico, e avente non la finalità immediata di annuncio (come il ministero della parola), bensì quella di tutela dell'autenticità ed integrità della fede e dei costumi.

¹² Su questa materia sono molto illuminanti le seguenti considerazioni di GS, 43bc: «Spetta alla loro coscienza [dei laici], già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta o che proprio a questo li chiami la loro missione: assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del magistero.

Per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe circostanze, a una determinata soluzione. Tuttavia altri fedeli altrettanto sinceramente potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, ciò che succede abbastanza spesso e legittimamente. Ché se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegate con il messaggio evangelico, in tali casi

necessari nei riguardi di istituzioni educative, culturali, ecc. che pretendano abusivamente di presentarsi come cattoliche¹³.

Esiste poi un tipo di giudizio concreto della Gerarchia che riveste particolare rilievo magisteriale, quello concernente *le dottrine di determinati autori* agli effetti di dichiararle contrarie alla retta fede o pericolose. A livello della Santa Sede, qualora la diffusione o la gravità di un errore lo richieda, l'esame delle dottrine compete alla Congregazione per la Dottrina della Fede¹⁴, la quale procede sempre con l'approvazione del Romano Pontefice; per tale motivo, e tenendo conto della loro natura dottrinale, riteniamo che le dichiarazioni di questo tipo partecipino alla potestà magisteriale pontificia¹⁵. A livello locale possono e debbono intervenire i Vescovi, sia singolarmente, sia riuniti in Concili particolari o Conferenze Episcopali (cfr. c. 823 § 2). Nel preparare tali interventi possono servirsi di Commissioni dottrinali consultive¹⁶.

ricordino essi che a nessuno è lecito rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l'autorità della Chiesa. Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso il dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura in primo luogo del bene comune».

Molto diversa è invece la questione riguardante quegli ambiti (come la vita, la famiglia, ecc.) in cui sono in gioco direttamente verità morali fondamentali, sulle quali esistono pronunciamenti inequivoci del magistero. Sull'adeguazione dei cattolici al magistero nell'agire politico, cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, 24 novembre 2002.

¹³ «Una particolare responsabilità si impone ai Vescovi per quanto riguarda le *istituzioni cattoliche*. Si tratti di organismi per la pastorale familiare o sociale, oppure di istituzioni dedicate all'insegnamento o alle cure sanitarie, i Vescovi possono erigere e riconoscere queste strutture e delegare loro alcune responsabilità; tuttavia non sono mai esonerati dai loro propri obblighi. Spetta a loro, in comunione con la Santa Sede, il compito di riconoscere, o di ritirare in casi di grave incoerenza, l'appellativo di "cattolico" a scuole (cfr. CIC, c. 803, 3), università (cfr. CIC, c. 808), cliniche e servizi socio-sanitari, che si richiamano alla Chiesa» (VS, 116). Un giudizio simile può essere emesso nei riguardi di quelle istituzioni che, pur non essendo ufficialmente cattoliche, si presentano come ispirate dalla fede e morale cattolica.

¹⁴ Cfr. PB, art. 51, 2; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Agendi ratio in doctrinarum examine* (Regolamento per l'esame delle dottrine) (cit. come ARDE), 29 giugno 1997, in AAS, 89 (1997), pp. 830-835. Questo regolamento, che fa seguito a quello del 1971, si caratterizza tra l'altro dalle previsioni procedurali tendenti ad assicurare il diritto dell'autore di spiegare compiutamente il proprio pensiero, essendo tale diritto da contemperare con il diritto di tutta la Chiesa e di tutti gli uomini ad una tempestiva dichiarazione sugli errori dottrinali (per assicurare la tempestività si distingue tra esame con procedura ordinaria ed esame con procedura urgente).

¹⁵ Sulla questione circa la partecipazione della Congregazione alla potestà magisteriale del Papa, cfr. nt. 57. D'altra parte, vi è una gradazione nel coinvolgimento magisteriale della Gerarchia negli atti concernenti le dottrine, per cui ad es. l'atto mediante il quale si riprova un determinato scritto in quanto porta danno alla retta fede o ai buoni costumi (cfr. c. 823 § 1) contiene necessariamente un giudizio complessivo sulla pubblicazione, nel quale per forza, oltre al giudizio più strettamente dottrinale o morale, occorre operare una valutazione prudenziale circa la prevalenza e la pericolosità che *hic et nunc* gli elementi negativi presentano nell'opera.

¹⁶ Anche a tale livello vanno contemperati i due diritti di cui alla nt. 68.